

Publicato il 23/02/2018

N. 00824/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 07986/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7986 del 2017, proposto da:

Maria Teresa Sanguineti e Maria Grazia Sanguineti, rappresentate e difese dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de;

*contro*

Comune di Zoagli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ardo Arzeni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268/A;

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura General dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Germano Montanari, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Silvia Villani, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Villani in Roma, via Asiago 8;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 255 del 2017

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zoagli, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Germano Montanari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara, Ardo Arzeni, Roberto Damonte e Silvia Villani;

Rilevato che, ad una prima delibazione, l'istanza cautelare proposta dagli appellanti non appare assistita da fumus boni iuris, atteso che il ricorso, come deliberato dal primo giudice in via sommaria, sembra irricevibile per tardività in quanto i lavori hanno avuto inizio nel 2014 e la vicinitas degli appellanti rispetto all'area e alle opere edilizie induce a ritenere che gli stessi abbiano potuto avere facilmente una conoscenza della entità degli stesso anche prima della loro conclusione (sui principi elaborati dalla giurisprudenza circa la decorrenza del termine di impugnazione dei titoli edilizi cfr. Cons. Stato, IV, nn. 5754 e 3067 del 2017 e 3067 del 2017 nonché Cons. Stato, VI, n. 4830 del 2017);

Rilevata altresì l'inammissibilità dell'impugnazione della scia in quanto atto tipicamente privatistico (cfr. sul tema Cons. Stato, sez. IV, nn. 3281, 1967 e 325 del 2017);

Considerato che, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori sembra parimenti difettare il requisito del periculum in mora.

Ritenuto di liquidare le spese della presente fase cautelare in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, e di porre le stesse a carico della parte appellante ed a favore, in parti uguali, delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quarta), respinge l'istanza cautelare, (Ricorso numero: 7986/2017), proposta dalle appellanti.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali, delle parti resistenti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Caponigro**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Poli**

**IL SEGRETARIO**